

Articolo 7

Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie

(art. 30 cpv. 2 lett. b LL)

¹ I giovani possono essere impiegati per attività culturali, artistiche e sportive nonché a scopo pubblicitario in occasione di registrazioni radiofoniche o televisive, di riprese filmate o fotografiche, e in occasione di manifestazioni culturali quali spettacoli teatrali, circensi o musicali, incluse le prove, nonché nell'ambito di eventi sportivi, purché l'attività non abbia ripercussioni negative per la salute, la sicurezza e lo sviluppo psicofisico dei giovani e non ne pregiudichi la frequenza e le prestazioni scolastiche.

² L'impiego di giovani di età inferiore ai 15 anni per attività legate agli ambiti di cui al capoverso 1 deve essere notificato alle autorità cantonali competenti 14 giorni prima della prestazione del lavoro. Senza un parere contrario da parte dell'autorità entro 10 giorni, detta prestazione è autorizzata.

Capoverso 1

L'articolo 30 capoverso 2 LL stabilisce che, mediante ordinanza, si può determinare per quali categorie di aziende o di lavoratori e a quali condizioni i giovani minori di 15 anni possono essere occupati in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie. Le condizioni di ammissione necessarie per poter svolgere tali attività sono perciò elencate nello stesso capoverso. I datori di lavoro responsabili dell'occupazione di giovani minori di 15 anni e i loro genitori o altre persone cui è affidata la loro educazione sono obbligati al rispetto di queste disposizioni. Essi devono provvedere affinché le attività assegnate ai giovani non abbiano ripercussioni negative sulla loro salute, sul loro sviluppo, sulla loro sicurezza e sulle loro prestazioni scolastiche. Inoltre i datori di lavoro devono rispettare gli orari di lavoro previsti agli articoli 10 e 11. Tutte le attività pericolose ai sensi dell'articolo 4 sono vietate senza eccezioni.

Esempi: occupazione regolare di giovani, dietro compenso, come attori in uno spettacolo teatrale o nell'ambito di una produzione cinematografica, come artisti nei circhi o a scopo pubblicitario (p. es. per giocattoli o per pannolini).

Capoverso 2

Il capoverso 2 prevede un obbligo di notifica per l'impiego di giovani di età inferiore ai 15 anni in manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie. Il datore di lavoro deve notificare all'autorità cantonale competente l'impiego della persona di età inferiore ai 15 anni almeno 14 giorni prima che inizi a lavorare. Senza un parere contrario da parte dell'autorità entro 10 giorni, detta prestazione è considerata autorizzata. Occorre rilevare che, in linea di massima, devono essere notificate tutte le occupazioni per le quali esiste un rapporto di lavoro in senso ampio, ossia se per il loro impiego i giovani ricevono una controprestazione valutabile in denaro, che può essere corrisposta sia come salario che come reddito in natura, ad esempio sotto forma di entrate gratuite o buoni. Non devono invece essere notificate le attività puramente ricreative svolte a titolo gratuito e volontario (p. es. attività in un'associazione locale o in un teatro filodrammatico).

Il modulo di notifica può essere scaricato dal sito Internet della SECO al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch -> Temi -> Lavoro -> Protezione dei lavoratori -> Protezione speciale -> Protezione dei giovani lavoratori.

Art. 7

OLL 5

Indicazioni relative all'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro

Sezione 2: Attività particolari

Art. 7 Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie

L'obbligo di notifica consente alle autorità d'esecuzione cantonali di avere un controllo sull'occupazione dei giovani nel loro Cantone. Esse vengono informate in merito al luogo e al periodo in cui i fanciulli o i giovani sono occupati. Se sospettano abusi in materia di protezione dei giovani, le au-

torità possono chiarire la situazione con il datore di lavoro e i genitori degli interessati o con le persone cui è affidata la loro educazione. Le autorità provvedono affinché le disposizioni dell'ordinanza siano rispettate e, all'occorrenza, possono vietare l'occupazione.